Pubblicato il 26/11/2021

Firmato digitalmente

N. 12250/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. 389657/2-11 del 21 aprile 2021, consegnato per notifica in pari data, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "*INIDONEO*" al "*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto presenta "*valori di composizione corporea NON COMPATIBILI con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207*";

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del bando di concorso (civili), da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 26,60%;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207, nonché della direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanità militare recante "*Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*", emanata ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2015;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento*

di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale", pubblicate nella Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e, in subordine, per il risarcimento del danno;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 ottobre 2021, per l'annullamento, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo:

- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 164/13-2-2019 CC del 24 luglio 2021, pubblicato il 27 luglio 2021, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con il predetto decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

e per il conseguente accertamento, già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;

e, in subordine, per il risarcimento del danno, già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 – con la seguente motivazione: "*presenta valori di composizione corporea NON COMPATIBILI con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207*";
- con decreto presidenziale n. 2628 del 6 maggio 2021 sono stati disposti: (i) l'ammissione del candidato "*con riserva*" a partecipare alle prove selettive *in itinere*, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del ricorso; (ii) lo svolgimento di una verificazione, "*intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, l'indice di massa grassa, con esame impedenziometrico e con esatta misurazione dell'altezza del ricorrente, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, Roma*";
- il 28 maggio 2021 è stata depositata in giudizio la relazione di verificazione, redatta il 24 maggio u.s. dalla Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, recante le seguenti conclusioni: "*(...) si ritiene di poter esprimere che il ricorrente è dotato di normale sviluppo somatico e pertanto idoneo al reclutamento con profilo di idoneità pari a 1 CO – D.M. 04.06.2014, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale*";
- con ordinanza n. 3657 del 5 luglio 2021, la Sezione ha confermato le misure già disposte con il richiamato decreto presidenziale n. 2628 del 2021 e ha fatto onere alla parte ricorrente di depositare il prospetto di tutte le prove svolte dal candidato,

con indicazione della votazione riportata;

- sulla base della documentazione depositata agli atti del giudizio, risulta che il ricorrente è stato sottoposto con esito positivo alla valutazione attitudinale, e che, tuttavia: (i) il medesimo non ha ricevuto alcuna valutazione per gli accertamenti psicofisici, nell'ambito dei quali era stato giudicato inidoneo; (ii) non è stata ancora effettuata la valutazione dei titoli;

Ritenuto necessario disporre che l'Amministrazione provveda, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, al compimento, "*con riserva*", delle valutazioni mancanti e a depositare una relazione conclusiva, dalla quale risulti il punteggio riportato dal ricorrente per ciascuna prova, il punteggio complessivo spettante al medesimo, nonché l'ipotetica posizione in graduatoria che il candidato verrebbe ad assumere in caso di accoglimento del ricorso;

Considerato, inoltre, che con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria del concorso, pubblicata in data 27 luglio 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella predetta graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso introduttivo del giudizio (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 7 febbraio 2022;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone il compimento "*con riserva*", nei confronti del ricorrente, delle valutazioni di cui in motivazione.

Dispone, a carico dell'Amministrazione, il deposito di quanto indicato in motivazione.

Dispone, a carico del ricorrente, l'onere di integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 7 febbraio 2022.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase all'esito della camera di consiglio come sopra fissata.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.